CAMERA DEI DEPUTATI N. 1710-A

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO)

(RELATORE **DE' COCCI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(TOGNI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

alla Presidenza il 12 dicembre 1950

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo italo-danese firmato a Copenaghen il 1° luglio 1950, relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, in Danimarca, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini danesi

Presentata alla Presidenza il 28 febbraio 1951

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La normale utilizzazione dei brevetti per invenzione industriale appartenenti, rispettivamente in Italia e in Danimarca, a cittadini italiani e danesi, è stata impedita, nella maggior parte dei casi, dagli eventi della recente guerra.

L'accordo tra l'Italia e la Danimarca, concernente il prolungamento della durata dei brevetti di invenzione, firmato a Copenaghen il 1° luglio 1950 – di cui, con il presente disegno di legge, si propone la ratifica – ha appunto lo scopo di eliminare l'inconveniente sopra segnalato.

L'articolo 1 dell'Accordo, difatti, dispone che la durata dei brevetti, in vigore dopo il 10 aprile 1940 – data dell'occupazione della Danimarca – anche se venuti a scadere posteriormente, potrà essere prolungata per il pe-

riodo corrispondente alla mancata utilizzazione normale dei brevetti stessi e, in ogni caso, per non più di cinque anni.

Il prolungamento verrà concesso, in base all'articolo 2, in Danimarca dalla commissione dei brevetti e, in Italia, dalla commissione dei ricorsi, su domanda degli interessati, da presentarsi ai servizi competenti dei due Paesi e previo pagamento di una tassa fissata a corone danesi 15 per la Danimarca ed a lire italiane 2.000 per l'Italia.

All'articolo 3 dell'Accordo in questione viene precisato che la proroga concessa si aggiungerà alla durata normale del brevetto senza pagamento di annualità di tasse.

L'esenzione, già preveduta nell'Accordo italo-francese del 29 maggio 1948 in materia di proprietà industriale, ratificato con la legge 18 luglio 1949, n. 752 (*Gazzetta Ufficiale* 1949, n. 247), ha la sua giustificazione nel fatto che il prolungamento viene concesso per risarcire i titolari dei brevetti dal danno subìto per la mancata attuazione dell'invenzione, dovuta a causa di forza maggiore e per un periodo in cui vennero già corrisposte le normali annualità previste dalla legge.

L'articolo 4 stabilisce l'esenzione da ogni formalità di legalizzazione dei documenti necessari agli interessati per valersi delle disposizioni dell'Accordo.

L'Accordo è applicabile anche agli aventi causa dei titolari dei brevetti. Per impedire però, possibili abusi si è inteso chiarire, con la disposizione del secondo comma dell'articolo 5, che la qualità di avente causa deve derivare da un titolo di data certa anteriore a quella della firma dell'Accordo.

L'articolo 6 salvaguarda i diritti dei terzi di buona fede in modo del tutto analogo a quello contemplato nel richiamato accordo italo-francese del 29 maggio 1948.

Con l'articolo 7 viene stabilito che, data l'urgenza di ristabilire i diritti già scaduti o di imminente scadenza, l'Accordo entrerà in vigore il giorno stesso della sua firma e viene precisato che il Governo danese, dato che per le sue leggi costituzionali non deve sottoporre l'Accordo all'approvazione delle proprie assemblee legislative, considererà l'Accordo stesso come definitivo a partire dalla data della comunicazione da parte del Governo italiano della ratifica da parte del Parlamento.

Dall'applicazione del presente disegno di legge verranno, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri di bilancio.

Occorre tenere presente che, per quanto concerne i cittadini italiani titolari di brevetti per invenzioni industriali, in vigore al 1° dicembre 1941, si è precedentemente provveduto a concedere benefici analoghi a quelli contemplati nell'Accordo sopra menzionato, con apposito provvedimento legislativo.

Soprattutto per salvaguardare in modo definitivo gli interessi dei beneficiari italiani di brevetti d'invenzione danesi, è augurabile che l'approvazione del presente disegno di legge abbia luogo senza ulteriore indugio.

DE' COCCI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo al prolungamento della durata di validità dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, in Danimarca, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini danesi, concluso a Copenaghen, tra l'Italia e la Danimarca, il 1° luglio 1950.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dall'articolo 7 dell'Accordo.

ART. 3.

Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701, e 21 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.